



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 149 del 24/03/2023

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 del 24/03/2023

DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEL DECORO URBANO NEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE LA STAGIONE TURISTICA ESTIVA

IL SINDACO

Premesso che, in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale, il Sindaco può adottare secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come novellato dall'art. 8 comma 1 del citato D.L. n.14/2017, Ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, *"...in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.."*;

Visti, altresì, l'art. 9 (*Misure a tutela del decoro di particolari luoghi*) del summenzionato D.L. n. 14 del 20/01/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 e, successivamente, dall'art. 21 comma 1 lett. a) e b) del D.L. n. 113 del 4/10/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n. 132, nonché l'art. 10 (*Divieto di accesso*) del medesimo Decreto n. 14/2017, che hanno introdotto nuove misure sanzionatorie e di protezione personale preordinate alla tutela dell'accessibilità e della fruibilità di luoghi nevralgici per la vita dei cittadini in funzione della salvaguardia del decoro urbano;

Atteso che la tutela ed il miglioramento della civile convivenza e della vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico (prioritario) dell'Amministrazione Comunale;

Valutato che il raggiungimento di tale fine non può prescindere da un'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualità della vita dei cittadini, di difficile raggiungimento e contrasto con i normali strumenti normativi vigenti, vista la grande rapidità di mutazione ed evoluzione dei fenomeni in oggetto;

Considerata la vocazione turistica del territorio, dei centri delle località ed in generale del territorio comunale di Cervia;

Considerato che, con sempre maggior frequenza, si assiste a condotte di persone contrarie ai principi di educazione e buon costume, come l'abbandono per terra di carte, lattine, bottiglie, uso improprio degli spazi pubblici, schiamazzi, circolazione - soprattutto nel Centro di Milano Marittima e nei centri delle località - in costume da bagno o a torso nudo, partecipazione in gruppi ad addii al celibato/nubilato creando schiamazzi, indossando o maneggiando oggetti volgari e lesivi della pubblica decenza;

Considerato che il consumo itinerante nella pubblica via di bevande alcoliche in contenitori di vetro, favorisce l'abbandono di tali contenitori per strada ed anche in contesti di forte assembramento quali sono i centri commerciali naturali all'aperto e gli assi commerciali di Cervia nonché, in generale, l'intero territorio comunale;

Valutato utile - al fine del contrasto della vendita irregolare, nonché della tutela dell'igiene - fornire strumenti agli esercenti per allontanare venditori abusivi, vietandone l'accesso alle aree deputate alla somministrazione e consumo di alimenti e bevande, in quanto i venditori pongono in vendita - spesso ponendoli sui tavoli od in prossimità di cibi e bevande - fiori od altra oggettistica di dubbia provenienza e senza nessuna garanzia d'igiene. Inoltre, sono sempre maggiori le segnalazioni relative a comportamenti di grande insistenza e disturbo nell'atto della trattativa e della vendita, creando disagio nei clienti;

Considerato che questi venditori abusivi pongono in vendita prodotti che sono propedeutici alla creazione di disturbo alla quiete pubblica, quali ad esempio megafoni portatili;

Ritenuto opportuno, inoltre, prevedere il divieto, oltre che di vendita, anche di acquisto da parte del pubblico di fiori od altra oggettistica, in quanto l'acquisto alimenta ed è ragione stessa della presenza del fenomeno sopra richiamato;

Ritenuto che tali situazioni e comportamenti degenerativi del decoro urbano possano configurarsi in particolare negli spazi ed aree pubbliche in occasione del periodo estivo, che è di norma il periodo di maggiore afflusso turistico;

Considerate, in proposito, le segnalazioni pervenute da parte di cittadini e turisti anche negli anni precedenti che lamentavano situazioni idonee a compromettere la normale vivibilità;

Dato atto che la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico prodotto da dispositivi portatili è regolata da specifica Ordinanza;

Dato atto che l'Amministrazione intende procedere all'adozione di norme regolamentari finalizzate al contrasto di situazioni di incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, ai sensi dell'art. 50 comma 7-ter del TUEL, nonché a modifiche e integrazioni, in particolare, del Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 3, del summenzionato D.L. n. 14 del 20/01/2017, come modificato dalla Legge di conversione n. 48 del 18/04/2017 e, da ultimo, dall'art. 21 comma 1 lett. a) e b), D.L. n. 113 del 4/10/2018 (c.d. Decreto Salvini), convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2018, corredate da un efficace sistema sanzionatorio;

Valutato che dette modifiche regolamentari necessitano di tempistiche non compatibili con un tempestivo intervento idoneo ad incidere efficacemente e celermente sui fenomeni sopra descritti, soprattutto nel periodo estivo, si intende adottare disposizioni contingibili ed urgenti nella forma dell'Ordinanza;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.;

Visto, in particolare, l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Articolo 1 - Tutela dell'igiene e del decoro nel territorio comunale

In tutto il territorio comunale è vietato:

- a) circolare esclusivamente in costume da bagno e a torso nudo;
- b) effettuare mestieri girovaghi in genere (musicanti, esibizioni estemporanee, cartomanti, ecc..), se non nell'ambito di manifestazioni o comunque dietro espressa comunicazione all'Amministrazione Comunale. I musicanti, dopo aver presentato la relativa comunicazione, dovranno effettuare l'esibizione esclusivamente in forma acustica e senza amplificazione e, comunque, mai in concomitanza con altri eventi o cerimonie che si svolgono nelle vicinanze e con i quali si potrebbero produrre conflitti acustici;
- c) ogni forma di accattonaggio;
- d) in luogo pubblico partecipare ad addii al celibato/nubilato o altre occasioni di festeggiamento compiendo atti o tenendo comportamenti volgari o offensivi per la pubblica decenza e il pubblico decoro, utilizzare petardi o altri artifici esplodenti, provocando schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica utilizzando fischiotti, megafoni, trombette o altri oggetti atti a creare rumore o suoni, indossare o maneggiare accessori volgari e lesivi della pubblica decenza;
- e) distribuire nella pubblica via volantini o materiale promozionale, se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- f) effettuare balli organizzati abusivi;
- g) gli esercenti di pubblici esercizi, attività ricettive, attività commerciali ed artigianali che svolgono attività di somministrazione anche non assistita, sono invitati a sensibilizzare i propri clienti sul rispetto dei divieti di cui ai punti a), d), e, f) del comma 1 anche con la predisposizione di cartelli al pubblico e, qualora si ravvisasse la necessità, a segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine comportamenti difforni.

Articolo 2 - Contrasto alla vendita abusiva nel territorio - tutela dell'igiene e contrasto all'abbandono di contenitori in vetro - attività di prevenzione e sicurezza

In tutto il territorio comunale è vietato:

1. l'acquisto di fiori, prodotti, oggettistica varia presso soggetti non autorizzati;
2. la vendita itinerante di prodotti floreali e oggettistica varia, anche se di modico valore;
3. da parte degli esercenti, far accedere alla zona di somministrazione e consumo di alimenti e bevande dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività artigianali, venditori di beni e servizi abusivi o non conformi alle normative;

4. l'abbandono sul suolo pubblico di bicchieri, bottiglie e, più in generale, di contenitori in vetro;

L'Amministrazione Comunale può stipulare protocolli d'intesa o accordi con esercenti, singoli o associati, di pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo o stabilimenti balneari, in relazione ad attività che comportino un notevole afflusso di pubblico, al fine di consentire al personale addetto alla sicurezza di dette attività di vigilare anche su aree pubbliche individuate e limitrofe all'attività.

Articolo 3 - Sanzioni

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente Ordinanza sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal "Regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative per violazioni a Regolamenti e Ordinanze comunali" o a norme specifiche se prevalenti:

- le violazioni previste all'articolo 1, comma 1, lett. a), d), e) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;
- la violazione prevista all'articolo 1, comma 1, lett. b), c) e f) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00;
- le violazioni previste all'articolo 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981 e della Deliberazione di Giunta n. 134 del 07/07/2015, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento, per le violazioni riferite:

- all'articolo 1, comma 1, lett. a), d), e) è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di € 50,00 che corrisponde al minimo previsto dalla sanzione;
- all'articolo 1, comma 1, lett. b), c), f), è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di € 400,00.

Articolo 4 - Sanzioni accessorie

Per le violazioni all'articolo 1 comma 1 lett. b), c), d), e) si applica la sanzione accessoria della confisca degli strumenti utilizzati per commettere la violazione, ai sensi degli artt. 13 e 20 della L. 689/1981.

A tal fine, all'atto dell'accertamento della violazione, gli addetti al controllo procedono al sequestro amministrativo cautelare.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- sia valida **fino al 31 ottobre**, nelle more dell'approvazione del Regolamento di Polizia Urbana;
- che sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Cervia e su ogni altro mezzo di informazione;
- sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Ravenna, al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, al Comando Provinciale

Guardia di Finanza di Ravenna, al Comando della Polizia Locale e alle associazioni di categoria.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.

Sindaco

Massimo Medri / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate